

RELAZIONE TECNICA

Breve analisi tecnico-normativa avente ad oggetto la possibilità di trasformare due aree occupate da impianti artificiali di latifoglie

Ubicazione: **Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)**
Loc. Santa Barbara

Committente: **Geo-Group S.R.L.**
Via di Campigliano, 40 – loc. Pone a Ema
50012 Bagno a Ripoli (FI)

Tecnico: **Dott. For. Francesco Bartolini**
Ordine Dottori Agronomi e Forestali Pistoia, n. 148
Studio S.T.A.R. - Largo San Biagio, 73 – Pistoia (PT)


Il sottoscritto dott. for. Francesco Bartolini, professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pistoia al n. 148 e studio in Pistoia, Largo San Biagio 73, su incarico della Società GE-GROUP S.R.L., visti lo stato dei luoghi, la documentazione fornita e la normativa regionale vigente in materia, riporta quanto segue.

Premessa

Oggetto del presente incarico è verificare se le aree oggetto del presente studio ed in previsione di una loro eventuale trasformazione, sono classificabili o meno come "bosco" così come definito dalle norme regionali vigenti in materia¹ e, di conseguenza, anche all'interno del vincolo paesaggistico previsto per legge per le aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004.

Descrizione dell'area oggetto d'indagine

Le due aree in esame sono ubicate in Comune di Figline e Incisa Valdarno, in loc. Santa Barbara, ad una quota circa 200 m slm, come meglio evidenziato nella cartografia allegata.



¹ Art. 2 della L.R. 39/2000 e s.m.i. (Legge Forestale della Toscana) e art. 3 del D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.i. (Regolamento Forestale della Toscana).



Si tratta di due distinte porzioni rispettivamente di circa 7,2 e 8,0 ettari. Il Piano Strutturale, classifica le due aree come boscate, mentre il Piano Operativo classifica la zona come "Territorio rurale" - "Ambito di paesaggio di bassa e media collina (R2) – ambito dell'ex-miniera di Santa Barbara ("2.6)".

Ad ogni modo ed indipendentemente dalla classificazione data dagli strumenti di pianificazione territoriale, *"per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione"* ai sensi dell'art. 80, comma 1 della L.R. 65/2014.

Su tali superfici sono attualmente presenti degli impianti artificiali di latifoglie realizzati a partire dagli inizi degli anni '90 del secolo scorso su terreni che, fino alla metà degli anni '60 inizi - inizi anni '70, erano destinati a colture di varia natura (oliveti, frutteti, seminativi e, in piccola parte a bosco) e poi, a partire dagli anni '70 sono stati impiegati come aree di smaltimento della enorme quantità dei residui di lavorazione e scavo delle vicine miniere di lignite che alimentavano la centrale termoelettrica di Santa Barbara di proprietà dell'ENEL.



Dal punto di vista della struttura del bosco, delle specie impiegate e della disposizione geometrica delle piante (sesto d'impianto), tali formazioni vegetazionali sono assimilabili in tutto e per tutto a degli impianti di arboricoltura da legno, finalizzati, per l'appunto, alla produzione di prodotti di qualità.

Tra le specie impiegate ritroviamo infatti il noce (*Juglans regia*), il frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*), la farnia (*Quercus robur*), il ciliegio (*Prunus avium*), ontano napoletano (*Alnus cordata*), *Platanus spp.*, etc.

Le piante risultano essere state messe a dimora con un sesto di impianto regolare di circa ml 3x3, ed appaiono essere state anche diradate negli anni passati oltreché i terreni essere stati oggetto anche di

ripuliture dalla vegetazione invasiva, secondo pratiche colturali tipiche proprio degli impianti di arboricoltura da legno.

Da indagini bibliografiche effettuate, le considerazioni sopra formulate risultano essere corrette, nel senso che anche specifici studi universitari² identificano tali formazioni vegetazionali artificiali effettuate sulle aree di smaltimento delle ex-cave di lignite, come impianti di arboricoltura da legno.

Considerazioni nel caso di classificazione delle aree come “impianti di arboricoltura da legno”

L'eventualità infatti di poter applicare tale classificazione non è irrilevante perché, ai fini di una eventuale trasformazione dell'attuale copertura vegetale, l'**art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. 39/2000** (Legge Forestale della Toscana) dispone per l'appunto che **non sono considerati bosco “gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche”**.

Ed ancora, sempre **la L.R. 39/2000 all'art. 66** specifica ulteriormente che:

- 1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.**
- 2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.**
- 3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto presenta una dichiarazione agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.**
- 4. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, redigono l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale.**

A sua volta l'**art. 3, comma 1, lett. e) del DPGR 48/R/2003** (Regolamento Forestale della Toscana), sempre con riferimento all'esclusione dalla definizione di bosco data dalla L.R. 39/2000 sopra richiamata, che non sono considerati bosco:

e) impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche”: gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- 1) costituiti con le procedure di cui all'articolo 54;***

² - TANI A., MALTONI A., MARIOTTI B., BURESTI LATTES E. 2006 - *Gli impianti da legno di Juglans regia realizzati nell'area mineraria di S. Barbara (AR). Valutazione dell'effetto di piante azotofissatrici accessorie.* Forest@ - Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Volume 3, Pagine 588-597.

- CORAZZESI A., TANI A., PELLERI, F. 2010 - *Effetto della consociazione e del diradamento in un impianto di arboricoltura da legno con latifoglie di pregio dopo oltre 20 anni dall'impianto.* Ann. CRA - Centro Ric. Selv. - Vol. 36, 2009 - 2010: 37 - 48.

- 2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;
- 3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale.

Infine, l'**art. 54, comma 1 del Regolamento Forestale DPGR 48/R/2003** disciplina che:

1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arboricoltura da legno sono soggetti a dichiarazione all'ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell'intervento previsto con particolare riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 2 per i terreni saldi.

Come si pertanto dal combinato disposto delle specifiche norme della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, gli impianti di arboricoltura da legno sono esclusi dalla definizione di bosco (con tutto ciò che tale *status* comporta anche in termini di vincolo paesaggistico), disciplinando tuttavia che sia la formazione ex-novo che il successivo espianto sono subordinati alla presentazione di specifica autorizzazione all'ente competente.

In merito a questo ultimo passaggio e cioè in merito all'obbligatorietà della presentazione di apposita istanza per la formazione di un nuovo impianto di arboricoltura da legno, va detto tuttavia che (e fermo restando che tali formazioni vengano effettivamente escluse dalla definizione di bosco) tali impianti sono stati realizzati a partire dalla fine degli anni '80 – inizi anni '90 (del secolo scorso) quando ancora la normativa regionale forestale non era stata emanata (lo sarà solo nel 2000 per la Legge Forestale e nel 2003 per il Regolamento Forestale). Ragion per cui, casomai, l'obbligo di presentazione della specifica istanza è da riferirsi solo al caso dell'espianto e non già anche a quello della formazione di tali impianti quando, come detto, le norme regionali in materia ancora non esistevano.

Considerazioni nel caso di classificazione delle aree come “bosco”

Nel caso invece tali formazioni siano considerate a tutti gli effetti come aree boscate ai sensi del combinato disposto dell'**art. 3 della L.R. 39/2000** e dell'**art. 2 del DPRG 48/R/2003**, allora la questione assume logicamente una valenza completamente diversa.

Le norme forestali infatti vietano la trasformazione del bosco al fine di utilizzare il terreno su cui esso è insediato per destinazioni diverse da quella forestale (**art. 41, comma 1 della Legge Forestale 39/2000** e **art. 79, comma 1 del Regolamento Forestale DPGR 48/R/2003**), tranne i casi previsti dalla normativa.

In tal senso infatti, l'**art. 80, comma 1 del Regolamento Forestale** dispone a sua volta che **“La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico- produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.”**

In tal senso, l'**art. 42, comma 1 della Legge Forestale** specifica che: **“la trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del d.lgs. 42/2004, all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico”**; mentre il comma 5, lett.

a) del suddetto articolo dispone che: ***“L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4”.***

Ed ancora, l'**art. 44 della Legge Forestale** dispone che:

1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42 , che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004.

2. [...omissis...]

3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

4. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 prescrivono le modalità e i tempi d'attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell'ambito del territorio di competenza.

5. Gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 possono richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.

6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1 subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata.

7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1.

7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, gli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all'articolo 39.

Pistoia, 5 maggio 2023

Il Tecnico
dott. for. Francesco Bartolini

